

**ACCORDO QUADRO SINDACALE PROVINCIALE
SULLA MATERIA DEI CONTRATTI PART TIME
INTEGRATIVO AL CCNL TURISMO
PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI**

Il giorno 4 Febbraio 2003 presso la sede dell'Ascom Provinciale in via Turazza, 7 a Treviso

tra

l'Unione delle Ascom mandamentali della Provincia di Treviso, UNASCOM, rappresentata dal Sig. Salvadori Renato in qualità di Presidente dell'Unascom Confcommercio e dal Sig. Franco Marchi in qualità di Presidente del sindacato provinciale Pubblici Esercizi Fipe Confcommercio, assistiti dai Sigg. Dott. Piero Tedesco, Rag. Valter Carnio, Dott. Luca Bertuola e Dott. Filippo Conte,

e

le OO.SS. Provinciali dei lavoratori dipendenti del Terziario e del Turismo rappresentate dai signori:

Biscaro Vigilio, Segretario Provinciale FILCAMS CGIL di Treviso
Mirco Ceotto, Segretario Provinciale FISASCAT CISL di Treviso
Massimo Marchetti, Segretario Provinciale UILTUCS UIL di Treviso,

con l'assistenza del dott. Roberto Parrella, Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro,

premesso

- Che il settore dei pubblici esercizi della provincia di Treviso necessita della possibilità di attivare rapporti di lavoro part time anche al di sotto del limite minimo fissato dal CCNL del settore Turismo per coprire i picchi di lavoro che si concentrano in alcune giornate della settimana, il venerdì , sabato e domenica;
- Che l'art. 66 del CCNL del settore Turismo prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro part time con orario di lavoro settimanale non inferiore a 15 ore e non superiore a 28;
- Che lo stesso articolo prevede che la contrattazione integrativa territoriale possa stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal contratto nazionale;

- Che le parti ritengono che questo Accordo Quadro sia uno strumento importante per:
 - regolamentare eventuali situazioni che oggi sfuggono alle previsioni del CCNL e della legge;
 - per favorire il riallineamento di eventuali forme di lavoro irregolari;
 - per dare risposta alla ricerca di lavoro da parte di lavoratori studenti, lavoratori con altro rapporto di lavoro part time, pensionati nelle fattispecie previste dalla legge e soggetti che abbiano un interesse per una occupazione part time con orario inferiore ai limiti minimi previsti dal CCNL Turismo;
- Che le parti che sottoscrivono il presente Accordo Quadro intendono con lo stesso dare la possibilità alle aziende del comparto dei Pubblici Esercizi di stipulare un apposito Accordo Sindacale Aziendale che risponda alle punte di intensificazione dell'attività, che comporta il ricorso a personale suppletivo rispetto al normale organico anche per poche ore e/o pochi giorni nell'arco della settimana, con le caratteristiche della continuità nel tempo e della prevedibilità dell'intensificazione dell'attività;
- Che le stesse parti ritengono di modificare quanto previsto dal CCNL citato, sia nei limiti minimi che nei limiti massimi, al fine di soddisfare sia le esigenze delle aziende, in merito alla gestione di personale con orario di lavoro ridotto, sia quelle dei lavoratori, attraverso l'instaurazione di contratti part time più rispondenti alle loro esigenze;

tutto ciò premesso

le parti stipulano il seguente **Accordo Quadro Sindacale Provinciale**, integrativo al CCNL 22 gennaio 1999, per i dipendenti e le aziende del settore del Turismo comparto pubblici esercizi, per i soli settori individuati al **titolo I, art.1 punto III lettere a), b), c), e), f), g)** del CCNL:

la premessa è parte integrante del presente accordo;

art. 1 Limiti minimi e massimi di orario

- Le parti concordano di estendere il limite massimo previsto dal CCNL turismo (art. 66 punto 2) per i contratti part time da 28 a 32 ore settimanali, 138 mensili, 1536 annuali. Tale modifica sarà valida a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro per tutti i nuovi contratti part time che verranno instaurati fino alla scadenza del presente Accordo Quadro.
- Concordano inoltre di aumentare il limite minimo di 15 ore settimanali previste dal CCNL turismo a 16 ore settimanali, 65 ore mensili, 750 annuali. Tale modifica sarà valida a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro per tutti i nuovi contratti part time che verranno instaurati fino alla scadenza del presente Accordo Quadro;

art. 2 Casi particolari di orario

a) E' consentita per i dipendenti e le aziende del settore del Turismo parte speciale pubblici esercizi, per i soli settori individuati al **titolo I, art.1 punto III lettere a), b), c), e), f), g)** del CCNL la stipula di accordi sindacali aziendali che prevedano il ricorso all'assunzione di personale con orario di lavoro settimanale inferiore a 16 ore nelle sole giornate di venerdì, sabato e domenica; pertanto possono essere stipulati Accordi Sindacali Aziendali che prevedano:

- 5 ore settimanali per prestazione in un'unica giornata, pari a 240 ore annuali;
- 8 ore settimanali per prestazioni in due giornate, pari a 400 ore annuali;
- 12 ore settimanali per prestazioni in tre giornate, pari a 600 ore annuali;

b) Tali Accordi Sindacali Aziendali, salvo esplicita rinuncia da parte del lavoratore, dovranno tuttavia garantire una progressione oraria settimanale secondo la seguente articolazione:

- 5 ore settimanali, pari a 240 ore annuali per il primo anno lavorativo del lavoratore con contratto part time;
- 8 ore settimanali, pari a 400 ore annuali per il secondo anno lavorativo del lavoratore con contratto part time;
- 12 ore settimanali, pari a 600 ore annuali per il terzo anno lavorativo del lavoratore con contratto part time;
- 16 ore settimanali, pari a 750 ore annuali per il quarto anno lavorativo del lavoratore con contratto part time;

c) Per le prestazioni effettuate in più giornate l'orario minimo giornaliero non potrà essere inferiore a due ore.

art. 3 Lavoro supplementare.

a) Nei casi previsti dall'art. 2) del presente accordo e ai sensi dell'art. 67 comma 2 del CCNL è consentito il ricorso al lavoro supplementare nel limite massimo di 70 ore all'anno;

b) Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 61/2000 il compenso per lavoro supplementare viene stabilito applicando la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per la prima ora giornaliera di lavoro supplementare, mentre sarà del 50% per le ore giornaliere successive alla prima ;

art. 4 Modalità di applicazione.

a) Per garantire la correttezza nell'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo Quadro e per evitare che vi siano abusi nell'utilizzo dello stesso, le parti concordano che l'azienda che intenda avvalersi della possibilità di attivare rapporti part time

inferiori al limite minimo delle 16 ore settimanali qui stabilito, debba stipulare un apposito Accordo Sindacale Aziendale con i soggetti firmatari del presente accordo;

- b) I soggetti firmatari del presente Accordo Quadro verificheranno i presupposti per la sua corretta applicazione e garantiranno la rappresentanza delle parti per la stipula del Accordo Sindacale Aziendale previsto al punto a);
- c) La firma dell'Accordo Sindacale Aziendale permette alle aziende di stipulare singoli contratti di lavoro part time nei limiti di orario che saranno previsti dal citato Accordo Sindacale Aziendale stipulato così come previsto dal presente Accordo Quadro;
- d) Copia dei singoli contratti di lavoro part time, dovranno essere trasmessi all'Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo – EBiCom – di Treviso;
- e) Le aziende per poter stipulare gli accordi in oggetto debbono essere in regola con il versamento delle quote di contribuzione a favore dell'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso – EBiCom e di rispettare le norme previste dal CCNL del Turismo e i relativi Accordi Provinciali, nonché quanto previsto in termini di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro e dalle normative in materia di prevenzione;

art. 5 Indennità per riduzione orario

- a) L'azienda corrisponderà al lavoratore assunto con contratto part time, con la modulazione oraria prevista dall'Accordo Sindacale Aziendale nel rispetto del presente Accordo Quadro, una "indennità per riduzione orario" del 13 % sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL Turismo, ferme restando tutte le maggiorazioni domenicali, festive, notturne e per lavoro supplementare;
- b) Essa tuttavia si intende in ogni caso compresa nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. ;
- c) Tale maggiorazione non rientra di fatto in quella prevista dagli artt. 140 141 del CCNL di categoria.

art. 6 Osservatorio

Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta applicazione del presente Accordo Quadro nonché del suo utilizzo da parte delle aziende, le stesse sono tenute ad inviare all'Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo – EBiCom – di Treviso copia dell'Accordo Sindacale Aziendale e dei contratti di lavoro costituiti ai sensi del presente Accordo Quadro, come previsto dall'articolo 4 d).

art. 7 Disposizioni finali, decorrenza e durata

- a) Il presente Accordo Quadro in via sperimentale avrà efficacia fin dalla data della stipula e per i sei mesi successivi , prorogabili di altri sei;
- b) Le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Accordo Quadro qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino la fattispecie;
- c) Copia del presente Accordo Quadro sarà notificata alle sedi provinciali degli istituti previdenziali INPS ed INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- d) Le parti segnaleranno ad EbiCom , alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INPS ed all'INAIL le difformità che verranno rilevate in provincia di Treviso in merito alla instaurazione di rapporti di lavoro part time non conformi al presente Accordo Quadro, al fine di eliminare fenomeni di illegalità che producono concorrenza sleale tra aziende e situazioni di non tutela dei lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNASCOM

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO